

Penale Sent. Sez. 5 Num. 23644 Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MASINI TIZIANO
Data Udienza: 21/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Piras Antonio nato a ORISTANO il 19/08/1963

avverso la sentenza del 25/11/2025 della Corte d'appello di Cagliari

Udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr.ssa SIMONETTA CICCARELLI, che ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena.

Lette le conclusioni scritte depositate dalla difesa dell'imputato, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano che aveva dichiarato Antonio Piras penalmente responsabile per il

delitto di cui all'art. 216, primo comma, n. 1, legge fall., a lui contestato per aver distratto ed occultato, quale imprenditore individuale poi dichiarato fallito il 12 maggio 2014, nove immobili attraverso la creazione di un fondo patrimoniale sottoscritto nel 2010 e dichiarato inefficace dal Tribunale civile di Oristano nel 2018, nonché alcune attrezzature e due autocarri attraverso due fatture e due autofatture emesse nel 2014, ed ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena a lui concesso con due sentenze del G.U.P. del Tribunale di Oristano irrevocabili nel 2010 e con decreto penale del G.I.P. del medesimo Tribunale esecutivo nel 2013.

2. Il ricorso per cassazione si compone di cinque motivi.

2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato contestato, poiché la Corte avrebbe omesso di valutare la concretezza del pericolo arrecato alle aspettative dei creditori dalle condotte del ricorrente, stante il fatto che la gran parte dei beni immobili conferiti nel fondo patrimoniale sarebbero stati già gravati da ipoteche, sequestri conservativi o procedure esecutive individuali, o comunque da vicende giuridiche di per sé idonee a determinarne la sostanziale indisponibilità per la massa dei creditori, limitandosi ad affermare l'alterazione della "situazione globale patrimoniale".

2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, poiché sarebbero stati tralasciati alcuni indici idonei a condurre quantomeno ad un dubbio ragionevole sulla sussistenza del dolo, quali la qualità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, come detto già gravati da vincoli, quando il ricorrente avrebbe potuto conferirvi altri beni di sua proprietà ben più appetibili per i creditori, e la condotta collaborativa con il curatore, illogicamente svalutata dalla Corte che avrebbe preteso dall'imputato la non-resistenza in giudizio a fronte dell'azione revocatoria instaurata dalla curatela, attività peraltro non utilizzabile come prova *ex post* del dolo al momento della condotta. Inoltre, la scelta del Piras di segregare beni già "compromessi" sarebbe un forte indice del fatto che questi non si sarebbe rappresentato il rischio di un effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale quale effetto della sua condotta.

2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione al diniego della concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità e delle circostanze attenuanti generiche, poiché l'effettivo pregiudizio per i creditori chirografari sarebbe stato minimo, stante il fatto che sarebbe risultato produttivo di un attivo per la procedura un unico immobile, laddove gli altri sarebbero già risultati inesigibili, e poiché non sarebbero stati considerati gli elementi favorevoli quali la condotta collaborativa con la curatela e l'incensurabilità per un lungo periodo di tempo.

2.4. Il quarto motivo censura violazione di legge in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena, in particolare in relazione alla sentenza del G.U.P.

del Tribunale di Oristano irrevocabile nel 2008. Il termine quinquennale previsto dall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. sarebbe infatti decorso nel 2013, laddove il reato di bancarotta per cui si procede sarebbe stato commesso nel 2014. Di conseguenza, mancherebbe il presupposto temporale per la revoca di tale beneficio. Inoltre, il ragionamento della Corte di appello sarebbe viziato dall'aver applicato un presunto "effetto a catena", affermando che la commissione del reato per cui fu emessa sentenza nel 2010 esplicherebbe effetto sulla sospensione condizionale concessa con la sentenza del 2008. Tuttavia, la concessione della sospensione condizionale nel 2010, peraltro consentita all'epoca dall'art. 164, ultimo comma, cod. pen., non avrebbe causato la revoca della prima. Un eventuale meccanismo di revoca "a cascata", peraltro discutibile, sarebbe comunque avviato dalla commissione del delitto di bancarotta nel 2014, e non dal reato di cui alla sentenza del 2010.

2.5. Il quinto motivo lamenta violazione di legge in relazione alla revoca del beneficio relativo concesso con il decreto penale del 2013, poiché quest'ultimo, in quanto probabilmente concesso al di fuori dei limiti di cui all'art. 164, quarto comma, cod. pen., avrebbe dovuto essere revocato ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., e non ai sensi del primo comma del medesimo articolo come fatto dalla Corte di appello, che non avrebbe esaminato il problema preliminare della legittimità del beneficio stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, ai confini dell'inammissibilità, è nel complesso infondato.

2. Il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati.

Il collegio intende innanzitutto dare continuità al condivisibile principio di diritto, recentemente affermato, in virtù del quale, in tema di reati fallimentari, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione la costituzione, quando l'impresa si trovi già in stato di insolvenza, di un fondo patrimoniale (Sez. 5, n. 7695 del 10/02/2026, Curatola, Rv. 289363).

La sentenza in discorso ha puntualizzato che «secondo la giurisprudenza civile di legittimità, la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti (Sez. 6 civ., n. 29298 del 06/12/2017, Rv. 646785 - 01). Anche nel caso di fallimento del soggetto che ha costituito il fondo, la Corte di cassazione civile riconosce che i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale

non sono compresi nel fallimento, poiché i beni del fondo, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori (cfr. tra le altre Sez. 3 civ., n. 12264 del 09/05/2019, Rv. 653781 - 01).». Sicchè, «poiché "distrarre" un bene significa distoglierlo da una destinazione giuridicamente vincolante, segnatamente renderlo inidoneo alla funzione di garanzia generica a favore della generalità dei creditori, deriva che la costituzione di un fondo patrimoniale rientra pienamente nella fattispecie criminosa in esame (cfr. Sez. 5, n. 2980 del 29/01/1998, Nuti, non mass.; nonché in motivazione Sez. 5, n. 50447 del 09/11/2023, La Spina, che riconosce la distrazione per la stessa natura dell'operazione attraverso cui il bene dell'imprenditore, conferito nel fondo patrimoniale, viene sottratto alla sua funzione di garanzia)».

Nel caso in scrutinio non sorgono questioni a riguardo degli indici di "fraudolenza" o della "concretezza" del pericolo di pregiudizio per la garanzia dei creditori in corrispondenza del compimento dell'atto di spoliazione, dal momento che le sentenze di merito, e in particolare la decisione dei primi giudici, a cui la sentenza impugnata si è consapevolmente allineata, hanno sottolineato che la costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta in una fase di conclamato dissesto dell'impresa individuale, quando l'attività caratteristica si era da tempo interrotta e quando il ricorrente "era già gravato da importanti esposizioni verso l'Erario" e verso i fornitori (es. pag. 5,10 e 11 sentenza di primo grado); in un contesto temporale, dunque, di evidente connessione logica tra l'operazione di segregazione dei beni personali e il consolidamento di una condizione d'insolvenza, foriera di probabili iniziative di aggressione da parte dei creditori del fallito.

D'altro canto, come convenientemente illustrato nel provvedimento di primo grado (pagg. 7-8,15), l'estraneità dei debiti d'impresa rispetto ai bisogni familiari, alla cui salvaguardia attiene il fondo patrimoniale, costituisce di tutta evidenza un danno potenziale per i creditori dell'impresa fallita, "non potendo l'esecuzione aver luogo per questi debiti sui medesimi beni" sino alla revoca del relativo atto di disposizione del patrimonio, ottenuta solo grazie all'azione revocatoria esperita dalla curatela del fallimento ex art. 2901 cod. civ., il cui procedimento è stato riunito a quello già intentato da Intesa S. Paolo s.p.a. per la dichiarazione di inefficacia del fondo.

Ed il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione si consuma con il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, che concretizza l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, e sulla cui rilevanza penale non hanno incidenza né la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali (Sez.5, n. 48872 del 14/07/2022, Arnoldo, Rv. 283983; Sez. 5, n. 44891 del 9 ottobre 2008, P.M. in proc. Quattrocchi, Rv. 241830).

Non colgono nel segno le obiezioni difensive, per il vero tralascie, volte a lamentare l'inoffensività della condotta consistita nella creazione del fondo patrimoniale perché la pendente sottoposizione degli immobili al vincolo di ipoteche, sequestri ed esecuzioni individuali, ne avrebbero determinato sin dall'origine "la sostanziale indisponibilità per la massa dei creditori chirografari".

Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è reato di pericolo concreto per la garanzia dei creditori (Corte Cost. ord. n. 268 del 1989; Sez.5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763; Sez.5, n.16388 del 23/03/2011, Barbato, Rv. 250108, in motivazione; Sez. 5, n. 18210 del 03/03/2015, Borella; conf., *ex plurimis*, Sez. 5, n. 13590 del 24/02/2015, Nardelli), da valutarsi "ex ante", benché riferito al momento della declaratoria dello stato di insolvenza e con riguardo agli atti depauperativi commessi nella c.d. "zona del rischio penale" (da ultimo, *ex multis*, Sez.5, n. 20096 del 26/01/2024, Parcesepe, Rv. 286501). Quando si scrive "garanzia dei creditori", si intende fare riferimento alla «categoria dei creditori in caso di apertura della procedura concorsuale» (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina, in motivazione), nella quale sono inclusi i creditori privilegiati e quelli chirografari, di tal che anche la potenziale sottomissione dei soli creditori privilegiati alla falcidia della procedura concorsuale è più che sufficiente ad integrare il grado di lesività richiesto ai fini dell'integrazione del reato; e pure sul presupposto, ovvio, che l'incapienza dei beni sottratti rispetto all'entità del passivo fallimentare non può costituire elemento idoneo ad escludere la concreta perniciosità del depauperamento patrimoniale provocato dall'azione distrattiva.

Sotto altro collegato profilo, giova anche osservare che i diritti reali di garanzia ed i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale sono ontologicamente di natura provvisoria e si estinguono, tra l'altro, con l'adempimento dell'obbligazione; rilievo, quest'ultimo, che esclude in radice che la sottoposizione al vincolo dei beni immobili, al momento dell'istituzione del fondo patrimoniale, fosse idonea a neutralizzarne definitivamente la funzione di efficace tutela delle posizioni creditorie vantate nei confronti dell'impresa individuale. La sentenza di primo grado – con cui il ricorrente omette di confrontarsi – ha centrato, puntualmente, il tema di interesse, allorché ha precisato che *"nel momento in cui il fondo venne costituito, infatti, tali beni avrebbero potuto costituire e in concreto costituivano idonea garanzia per i crediti (rectius, debiti) maturati da PIRAS nella sua attività professionale, solo eventuale essendo la promozione dell'esecuzione immobiliare sull'immobile di Simaxis e, a maggior ragione, l'inadempimento dello stesso PIRAS (e dunque fatto a lui imputabile) dell'obbligazione contratta con il venditore dell'immobile di Oristano"* (pag.18).

Quanto all'elemento soggettivo, oggetto di vaga critica agitata con il secondo motivo, che ha invocato la "qualità dei beni conferiti" e "la condotta collaborativa", i conformi elaborati del doppio grado si sono soffermati sulla significativa portata economica della distrazione, nel suo complesso, inclusiva di svariati beni immobili, delle attrezzature e dei beni strumentali dell'impresa e di beni oggetto di auto-fatturazione; sull'impossibilità di apprezzare forme di

efficace disponibilità a cooperare con la curatela del fallimento (pag. 16 sentenza di primo grado) e sulla callida preordinazione dell'operazione istitutiva del fondo patrimoniale (pag. 20 primo grado, pag. 4 sentenza di appello), pienamente satisfattiva della prova del dolo generico richiesto ai fini del perfezionamento del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che non esige la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).

3. Il terzo motivo è in parte generico e, in parte, manifestamente infondato.

3.1. Precipita nell'alveo dell'inammissibilità il segmento della ragione di ricorso che ha lamentato inosservanza della legge penale a riguardo del mancato riconoscimento dell'attenuante speciale del danno patrimoniale di particolare tenuità, in considerazione dell'estrema genericità del motivo di gravame al proposito confezionato (pag.7), ridotto a nota assertiva e di puro dissenso, scevra dall'articolazione di minimo argomento a sostegno della dedotta "irrisorietà" del valore economico del compendio dei beni sottratti alla garanzia dei creditori. Giova invero rimarcare che il difetto di motivazione della sentenza di appello in relazione a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (v. Sez. 5 n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700); e la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (*ex multis*, sez.3, n.20356 del 02/12/2020, Mirabella, Rv. 281630).

3.2. Analogamente, si palesa aspecifica e manifestamente infondata la censura attinente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez.6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Si è anche affermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi

indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).

4. Il quarto e il quinto motivo, tra loro collegati, sono infondati.

Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa. Conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono "de jure" al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Sicché il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta "ope legis" al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato. Ne consegue che il giudice di appello - svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, pertanto, contravvenire al divieto di "reformatio in peius" - ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione (Sez. U n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798).

La prevalente giurisprudenza di legittimità, a cui si aderisce, ha chiarito inoltre che «una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna - intervenuta anche successivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa» (Sez.1 n. 15535 del 12/11/2019, Petrucci, Rv. 278980; in termini, Sez.1, n. 21300 del 13/07/2016, Lopalco, Rv. 270576). La sentenza Petrucci, ponendosi in consapevole contrasto con l'indirizzo minoritario, ha perspicuamente predicato che «la norma (dell'art. 168 comma 1 cod. pen., n.d.r.) impone la revoca di diritto a fronte della ricorrenza delle condizioni ivi previste, facendo salva l'ipotesi che ricorra quanto previsto dall'art. 164 cod. pen., il quale all'ultimo comma ammette la possibilità che la sospensione condizionale sia concessa una seconda volta dopo una prima condanna quando le pene, separatamente inflitte e poi cumulate, non superino il limite di due anni di reclusione. Tanto comporta che il successivo reato, pur commesso nel quinquennio decorrente dall'irrevocabilità della prima sentenza di condanna a pena sospesa, non assume rilievo quale causa di revoca del beneficio se il giudice ritenga di dover sospendere l'esecuzione della relativa pena; in tal senso milita la clausola di riserva contenuta nella parte iniziale del primo comma dell'art. 168 cod. pen., che riguarda per l'appunto l'ipotesi in cui a venire in considerazione quale possibile causa di revoca sia soltanto una seconda condanna a pena condizionalmente sospesa, non già un'altra ancora. La ratio del limite alla revoca del

beneficio è evidente: la concessione della seconda sospensione condizionale è frutto di una prognosi favorevole sul futuro comportamento dell'imputato; sarebbe, pertanto, del tutto illogico concedere la sospensione condizionale della pena inflitta con la seconda condanna, ove tale seconda condanna producesse ex se l'effetto di determinare l'esecuzione della precedente condanna con la revoca di diritto del beneficio, logicamente coordinata alla constatazione ex lege che il condannato non meritava la fiducia accordatagli con il primo beneficio.

Altro è però il caso in cui il secondo beneficio, legittimamente concesso ai sensi dell'art. 164 cod. pen., sia revocato per la sopravvenienza di una terza condanna; in siffatta ipotesi, infatti, non essendo più operativa la riserva di cui all'art. 168, primo comma, prima parte, cod. pen., la seconda condanna a pena detentiva per delitto, rientrando nel quinquennio di esperimento fissato dalla prima, costituisce a sua volta condizione di revoca di diritto della sospensione condizionale con essa accordata, non essendovi ragioni per discostarsi dalla disciplina contemplata dall'art. 168 cod. pen. e dalla funzione general-preventiva dell'istituto, volta ad indurre il condannato «a non reiterare comportamenti criminosi, attraverso la dinamica del premio (estinzione del reato) e della punizione (esecuzione della pena a seguito della revoca)».

Quanto, poi, alla lamentata interferenza tra l'operatività della revoca della sospensione condizionale di cui all'art. 168 comma 1, n. 1 cod. pen. e quella dell'analogo istituto disciplinato dall'art. 168 comma 3 cod. pen., relativo alla revoca della sospensione condizionale in presenza di cause ostative, gli arresti di questa Corte hanno chiarito che in tema di sospensione condizionale della pena, l'illegittimo riconoscimento del beneficio, concesso in presenza di cause ostative, pur conoscibili o conosciute dal giudice, non osta alla sua revoca in sede esecutiva allorché sopravvenga nuova sentenza di condanna a pena detentiva ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen. (Sez.1, n. 48694 del 12/06/2019, De Bello, Rv. 277337), con principio estensibile, senza ostacoli, anche alla revoca disposta in sede di cognizione.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, si è espressa anche nel senso che, nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente, e comunque, facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic, Rv. 280682 - 01; Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Kamel, Rv. 279053 - 01; Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156 - 01).

La revoca ha, quindi, trovato causa, per tutti e tre benefici, nella previsione di cui all'art. 168, primo comma, n. 1) cod. pen., che costituisce fattispecie autosufficiente per la produzione dell'effetto revocatorio previsto direttamente ed obbligatoriamente dalla legge.

In definitiva, correttamente la Corte di merito, con la conferma della condanna inflitta, ha revocato *ex officio* la sospensione condizionale concessa con le pronunce irrevocabili maturate nel quinquennio antecedente alla commissione del reato *de quo*, in applicazione dell'istituto

della revoca *de iure* a mente dell'art. 168 comma 1 n. 1) cod. pen. La revoca ha travolto i benefici concessi con decreto penale di condanna divenuto esecutivo nel 2013 e con la sentenza di condanna del g.u.p. del Tribunale di Oristano divenuta irrevocabile nel 2010 e, per effetto della revoca della condizionale riconosciuta con quest'ultimo titolo – evidentemente non più operativa - anche quello riconosciuto dal medesimo g.u.p. con sentenza dell'anno 2008.

5. Ne consegue l'infondatezza del ricorso e la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 21/04/2026

Il consigliere estensore

Tiziano Masini

Il Presidente

Rosa Pezzullo